

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 09-07-2021

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO, SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO CHE SI TERRÀ IL GIORNO DOMENICA 11 LUGLIO 2021 ALLE ORE 21

**Il
Sinda
co**

Premesso che:

il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;

il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

in base ai predetti decreti ed alla normativa vigente, in zona bianca, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari;

la prossima finale del campionato europeo di calcio, in data 11 luglio p.v. alle ore 21, vedrà la partecipazione della nazionale italiana e che appare prevedibile il verificarsi di assembramenti e il consumo incontrollato di alcolici.

Considerato che:

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;

- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- le misure richiamate in premessa introdotte dal D.L. n. 65/2021 e dal D.L. n. 52/2021 hanno comportato un incremento degli spostamenti e delle occasioni di aggregazione con conseguente aumento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Covid-19; i recenti fatti di cronaca avvenuti nel territorio comunale e riferibili al consumo di alcol impongono ogni necessaria cautela per evitare il ripetersi di situazioni pericolose per la privata e pubblica incolumità;
- alla luce delle sopra citate valutazioni, si ritiene opportuno applicare nel territorio comunale, prima e dopo l'incontro di calcio, misure atte a limitare il consumo di alcol in maniera tale da evitare assembramenti, rischi di trasmissione del COVID-19 e pericoli per la pubblica incolumità.

Ritenuto

pertanto, opportuno vietare, nei giorni 11 e 12 luglio p.v. la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle modalità descritte in premessa nonché la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica;

Vist

i:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
 - l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta "... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";

▲ il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

▲ l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

▲ l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

▲ il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;

▲ il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

▲ la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;

▲ il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;

▲ Il D.L. 18 maggio 2021, n. 65;

▲ la Circolare del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2021;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

Di vietare, sull'intero territorio comunale:

la vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 20.00 del giorno 11 luglio p.v. alle

7.00 del giorno 12 luglio p.v, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato, medie strutture e attraverso distributori automatici;

la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e lattine dalle 20.00 del giorno 11 luglio p.v. alle 7.00 del giorno 12 luglio p.v., presso tutti gli esercizi

il consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro dalle ore 20.00 del giorno 11 luglio p.v. Alle 7.00 del giorno 12 luglio p.v, nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini ed in tutte le aree pubbliche non oggetto di occupazione di suolo pubblico.

ORDINA ALTRESI'

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:

- ▲ Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
- ▲ Questura di Palermo (gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it)
- ▲ Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- ▲ Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa27110@pec.carabinieri.it)
- ▲ Commissariato di Partinico (comm.partinico.pa@pecps.poliziadistato.it)
- ▲ Comandante della Polizia Municipale (antoninovalenti@comune.balestrate.pa.it)
- ▲ Guardia costiera (ucterrasini@mit.gov.it)
- ▲ Compagnia dei Carabinieri di Partinico (tpa27172@pec.carabinieri.it)
- ▲ Corpo forestale (irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it)
- ▲ Guardia di Finanza di Partinico (pa1460000p@pec.gdf.it)

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* > *"Interventi straordinari e di emergenza"* e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti.

Si rende noto che avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il
Sindaco
Dott. Vito
Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it dal **09-07-2021** al **08-08-2021** , ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

Dott.ssa

Balestrate, li _____